

FEDERAZIONE ITALIANA ALLEVATORI COLOMBI

REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEI GIUDICI

I° Capitolo

Definizione - Scopi

Art. 1 - L'Ordine dei Giudici è l'organo tecnico della Federazione Italiana Allevatori di Colombi, che riunisce e rappresenta gli allevatori cui è stata riconosciuta l'idoneità a giudicare i colombi esposti in manifestazioni ufficiali, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. L'Ordine dei Giudici provvede a regolamentare la nomina, la decadenza, l'operato, nonché a tutelare l'interesse dei Giudici nell'esercizio delle funzioni loro affidate dalla Federazione. Tutte le delibere prese dall'Ordine dei Giudici diventano esecutive dopo la ratifica del Consiglio Direttivo Federale; a tal fine esse vanno trasmesse al Consiglio Direttivo Federale. L'impugnazione di una delibera da parte del Consiglio Direttivo Federale può venire per motivi di legittimità o di merito.

Art. 2 - Nell'Ordine dei Giudici sono previsti i seguenti Organi:

- . Assemblea dei Giudici
- . Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Giudici

Art. 3 - L'Assemblea dei Giudici è costituita da tutti i Giudici nazionali; essa è convocata dal Presidente dell'Ordine dei Giudici, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un terzo degli aventi diritto; le sue delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

L'elezione del Presidente dell'Ordine dei Giudici è prerogativa dell'Assemblea.

Art. 4 - I Giudici nazionali devono essere iscritti obbligatoriamente alla Federazione Italiana Allevatori Colombi.

Art. 5 - L'Ordine dei Giudici è retto da un Consiglio Direttivo. Esso è composto da: un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario e quattro Consiglieri. Uno di questi membri riveste le mansioni di designatore dei Giudici.

L'elezione del Consiglio Direttivo, deve avvenire nella stessa data in cui è fissata la riunione dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine, nella sua prima riunione, elegge le altre cariche.

Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

L'Ordine dei Giudici ha sede presso l'abitazione del suo Presidente.

Art. 6 - Spetta al Consiglio Direttivo dell'ordine dei Giudici:

a) Fornire pareri richiesti dal Consiglio Direttivo Federale su:

- . I criteri generali di valutazione e di giudizio, e le modifiche alle scale di giudizio;
- . Problemi inerenti il giudizio o il trattamento dei Giudici in generale.

b) Corsi allievi Giudici

- . Fissare i criteri di ammissibilità degli allievi Giudici al corso di preparazione;
- . Approvare i programmi dei corsi e dettare le norme relative all'ammissione degli allievi all'esame

finale;

c) Parte disciplinare ed organizzativa:

- . Proporre al Consiglio Direttivo Federale il trattamento che deve essere riservato ai Giudici in missione;
- . Tenere aggiornato l'elenco dei Giudici;
- . Curare la disciplina dei Giudici e tutelare i loro diritti e la loro dignità;
- . Proporre particolari riconoscimenti ai Giudici che si sono particolarmente distinti per impegno e capacità e la nomina dei Giudici benemeriti;
- . Esaminare le segnalazioni pervenute su presunti errori di giudizio ed adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni;
- . Compilare un rapporto annuale sull'operato dei Giudici;
- . Proporre al Consiglio Direttivo Federale i provvedimenti disciplinari a carico dei Giudici che hanno violato lo Statuto, i Regolamenti o che risultino comunque inadempienti ai loro doveri;
- . Segnalare con Consiglio Direttivo Federale, con circostanziato rapporto, tutti gli iscritti alla Fiac che, con il loro comportamento, abbiano nuociuto ad un Giudice nell'esercizio delle sue funzioni;
- . Segnalare al Consiglio Direttivo Federale le manchevolezze riscontrate nelle manifestazioni o nel trattamento riservato ai Giudici.

Art. 7 - Spetta al Presidente dell'Ordine dei Giudici:

- . Rappresentare l'Ordine dei Giudici nei confronti del Consiglio Direttivo Federale e degli altri organi federali. Egli partecipa di diritto alle Assemblee della Federazione con diritto di parola e senza diritto di voto;
- . Convocare e presiedere l'Assemblea dei Giudici;
- . Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo dell'Ordine;
- . Nominare un designatore per l'invio delle Giurie alle manifestazioni ufficiali;
- . Presiedere la Commissione d'esame per la nomina dei Giudici federali;
- . Designare i Giudici invitati a manifestazioni internazionali organizzate da Federazioni estere o dalla Federazione Europea.

Art. 8 - La carica del Presidente dell'Ordine dei Giudici è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo Federale, del Presidente della Commissione Tecnica e del Collegio dei Revisori. Il Vice Presidente dell'Ordine dei Giudici sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimenti. Il Segretario dell'Ordine dei Giudici cura la tenuta del libro dei verbali, dell'elenco dei Giudici e dei loro fascicoli personali, nonché la gestione dei fondi dell'Ordine e la contabilità relativa.

2° Capitolo

Ruoli

Art. 9 - L'Ordine dei Giudici annovera nei suoi quadri Giudici effettivi e Giudici benemeriti. All'elenco dei Giudici fanno parte gli effettivi alla data dell'entrata in vigore del Regolamento e successivamente tutti gli allievi - giudici dopo aver superato l'esame di idoneità.

L'esame sarà tenuto da un'apposita commissione, secondo un preciso programma in base a quanto stabilito dal Regolamento.

Art. 10 - L'aspettativa è l'esenzione temporanea concessa ai Giudici; essa è delibera da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine su domanda dell'interessato, per motivi di salute, di lavoro e di famiglia. La durata dell'aspettativa è deliberata dall'Ordine dei Giudici, ma essa non può superare, nel complesso un anno. Allo scadere dell'anno, ove perdurino le cause che motivarono l'aspettativa, il Giudice verrà dichiarato fuori ruolo, con possibilità di reintegro dopo aver effettuato aggiornamenti sulle razze di competenza e comunque dopo l'autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Art. 11- Le dimissioni, motivate dovranno pervenire al Presidente dell'Ordine entro l'inizio della stagione espositiva. Tutti i giudici che entro il 30 settembre, non restituiranno alla Segreteria, il calendario mostre dell'anno, con evidenziate il numero minimo di mostre da presenziare, verranno considerati dimissionari. dopo aver eseguito doverosi accertamenti.

3° Capitolo

Designazioni

Art. 12 - I Giudici federali potranno svolgere il loro mandato solamente in mostre ufficialmente presentate nel Calendario mostre Fiac. Eventuali eccezionalità verranno concesse unicamente dal Presidente dell'Ordine dei Giudici.

Art. 13 - Il Capo Giuria e i Giudici membri della giuria sono nominati dal designatore ufficiale dell'Ordine.

Art. 14 - La designazione dei Giudici avviene tenuto conto del criterio di incompatibilità. Il Giudice non può giudicare i propri colombi. La designazione deve essere partecipata al Giudice a mezzo avviso scritto o tramite fax, e deve pervenire all'interessato almeno 10 giorni prima della data fissata per il giudizio. In caso di necessità il designatore potrà provvedere a convocazioni mediante telefono.

Art. 15 - Il Giudice non può rifiutare l'incarico; in questo caso egli dovrà dare immediata comunicazione telefonica al designatore dell'Ordine, che provvederà alla sostituzione. Il numero minimo delle presenze che ciascun Giudice deve effettuare ogni anno è fissato anno per anno dal Consiglio Direttivo dell'Ordine stesso.

4° Capitolo

Giudizio

Art. 16 - 1 Giudici federali sono responsabili dell' adempimento dei loro compiti direttamente verso l'Ordine. I Giudici sono tenuti alla fedele e scrupolosa osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali.

Art. 17 - Il Giudice, nell'esercizio delle sue funzioni è equiparato, ai fini federali, ad un pubblico ufficiale; come tale sarà tutelato contro chicchessia.

Art. 18 - Il giudizio dei colombi nelle mostre ufficiali è riservato ai Giudici regolarmente iscritti all'albo, secondo la loro specifica competenza. Essi devono operare applicando i criteri di valutazione e di giudizio approvati dal Consiglio Direttivo Federale. La distribuzione degli stampati relativi al Giudizio, su richiesta, viene eseguita dal Segretario dell'Ordine. Il giudizio particolareggiato va espresso su schede di modello federale europeo, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutte le manifestazioni ufficiali. Il Giudice deve accompagnare il giudizio con note illustrative rivolte all'allevatore e riferite soltanto al giudizio. La scheda di giudizio va compilata in ogni sua parte, utilizzando la denominazione ufficiale, con la data e la firma leggibile del Giudice. In caso la firma non sia leggibile deve essere accompagnata da un timbro con l'indicazione del nome e cognome del Giudice. Nella scheda di giudizio non sono ammesse correzioni, cancellotti, o parole poco chiare che permettano dubbi per l'interpretazione, pertanto in caso di errore deve essere emessa una nuova scheda sostitutiva.

5° Capitolo

Doveri e diritti

Art. 19 - Quando un Giudice accerta irregolarità non rilevate all'ingabbio, deve contestarne la

presenza al Capo Giuria, che dopo aver colloquiato con il Presidente del Comitato Organizzatore deciderà il dafarsi.

Non può concorrere e quindi non va giudicato:

- . Il soggetto sprovvisto di anello inamovibile
- . Il soggetto provvisto di anello non rilasciato dalla Fiac o da Federazioni Ufficiali estere, quando il Regolamento lo prevede
- . Il soggetto provvisto di anello federale non conforme a quello previsto per la razza o anello contraffatto o comunque irregolare
- . Il soggetto portante qualunque segno che possa servire da individuazione dell' allevatore. Altrettanto dicasi se il segno è sulla gabbia.
- . Il soggetto che ha più di 6 anni età.

Art. 20 - Qualsiasi irregolarità, accertata dal Giudice, che evidenzia la dolosa volontà dell' allevatore, intesa ad alterare il giudizio, è causa di squalifica del soggetto. Essa va segnalata. sul verbale di Giudizio.

Art. 21 - Fino alla chiusura delle operazioni di giudizio il Giudice può rettificare un suo giudizio. Il giudizio espresso da un Giudice in una manifestazione ufficiale è inappellabile. Ultimate le operazioni di giudizio il Giudice compilerà il Verbale di Giudizio, indicante il numero dei soggetti giudicati, distinti per razza, e tutti i Campioni di Razza e di Varietà. Il rapporto va completato con tutti gli altri dati richiesti dalla Fiac e dall'Ordine dei Giudici. In calce al suo verbale il Giudice annoterà le proprie osservazioni sulla mostra, il giudizio sull'operato di un allievo Giudice, ove richiesto, va compilato a parte. Il verbale va consegnato al Capo Giuria; tale consegna sancisce l'ufficialità del giudizio. I verbali di giudizio vanno raccolti dal Capo Giuria ed allegati al suo verbale di Esposizione, sul quale saranno indicati i nomi dei Giudici presenti. Sul verbale dovranno essere inoltre indicati dall'Associazione, i soggetti complessivamente giudicati ed i nominativi degli allevatori vincenti i titoli in palio. Il Verbale di Esposizione, dovrà inoltre essere completato con tutte le altre notizie richieste dalla Fiac, e dovrà essere controfirmato dal Presidente del Comitato Organizzatore .

Art. 22 - I Giudici della Federazione hanno l'obbligo di:

- . Conoscere le disposizioni emanate dall'Ordine dei Giudici e dalla Federazione, riferite ai criteri di valutazione e di giudizio.
 - . Frequentare i corsi di aggiornamento promossi dall'Ordine.
 - . Accettare il numero minimo di designazioni fissato dall'Ordine.
 - . Giudicare in un giorno il numero di soggetti fissato dal designatore dell'Ordine o in caso di necessità dal Capo Giuria.
 - . Provvedere agli adempimenti burocratici richiesti dall'Ordine
- Hanno diritto di ricevere una tessera federale da cui risulti la loro qualifica, nonché di accedere gratuitamente a tutte le mostre ufficialmente in calendario.

6° Capitolo

Scuola Giudici

Art. 23 - Per essere ammesso ai corsi di allievo Giudice è necessario che il candidato presenti domanda al Presidente dell'Ordine e possenga i seguenti requisiti:

- . Abbia una età non inferiore ai 18 anni e non superi i 55.
- . Abbia il titolo di studio della scuola dell'obbligo.
- . Non sia stato oggetto di provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni.
- . Risulti incensurato

Art. 24 - la Commissione d'esame è composta da:

- . Presidente Fiac in carica
- . Tutti i membri del Consiglio Direttivo
- . Da Giudici ufficiali particolarmente capaci nelle razze o gruppo di razze sulle quali gli allievi devono essere esaminati.

Art. 25 - I programmi dei corsi devono essere approvati dal Consiglio Direttivo dell' Ordine. Essi debbono contenere:

- . Nozioni sull'origine, natura, classificazione, morfologia ed anatomia dei colombi.
- . Trasmissione ereditaria dei caratteri
- . Criteri di valutazione e di giudizio
- . Statuto e Regolamenti della Fiac

L'esame verte su una prova teorica, scritta e orale. La prova pratica consisterà nel giudizio di almeno 5 colombi scelti a cura della Commissione esaminatrice. Il corso allievi ha una durata massima di 3 anni.

7° Capitolo

Provvedimenti disciplinari

Art. 26 - il Consiglio Direttivo dell'Ordine, a seguito *di* segnalazioni scritte in merito a infrazioni o presunte scorrettezze, può adottare a carico dei Giudici i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dei Regolamenti Fiac. E' compito del Presidente dell'Ordine nominare una persona responsabile, investito di poteri necessari per svolgere una inchiesta doverosa ai fini della ricerca della realtà dei fatti. Il Consigliere inquirente riporterà i risultati della propria inchiesta al consiglio Direttivo dell'Ordine. I provvedimenti disciplinari sono adottati con delibera da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine. Contro i. provvedimenti disciplinari adottati dall'Ordine è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo Federale entro 30 giorni dalla notifica.

8° Capitolo

Norme amministrative

Art. 27 - L'Ordine dei Giudici è autorizzato ad una propria gestione amministrativa l'esercizio finanziario coincide con quello della Federazione. Le entrate ordinarie dell'Ordine sono costituite dal contributo annuale stanziato dal Consiglio Direttivo Federale e dalla vendita degli stampati per il giudizio. La richiesta del contributo annuo deve pervenire alla Fiac entro il 31 marzo. Alla fine di ogni anno sarà redatto un bilancio che, approvato dall'Assemblea dei Giudici, sarà trasmesso alla Federazione. Il bilancio è sottoposto a revisione da parte dei Revisori dei Conti federali.

Arto 28 - Il trattamento dei Giudici in missione è deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Giudici.

Rettifica del 1. 2 marzo 2000